



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Meccatronica d'automobili / Meccatronico d'automobili con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 25.02.2025

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 12 ottobre 2017¹ sulla formazione professionale di base Meccatronica d'automobili / Meccatronico d'automobili con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 4 lett. d n. 9

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- d. verifica e riparazione di sistemi:
 - 9. riparare i sistemi di trasmissione elettrici e ibridi;

Titolo prima dell'art. 10

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

¹ Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di meccatronico d'automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del meccatronico d'automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

¹ RS 412.101.220.51

- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

² Oltre alle qualifiche di cui al capoverso 1, i formatori hanno conseguito l'attestato di un modulo didattico dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA).

Art. 20 cpv. 3

Abrogato

Art. 22 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'attestato federale di capacità riporta l'indirizzo professionale.

Art. 23, rubrica, e cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. a

Concerne soltanto il testo francese

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni tecniche dell'automobile è composta da:

- a. 7–9 rappresentanti dell'UPSA;

Art. 26 Disposizioni transitorie della modifica del ...e prima applicazione di singole disposizioni

¹ La competenza operativa di cui all'articolo 4 lettera d numero 9, della modifica del ... è valutata per la prima volta nella procedura di qualificazione con esame finale per meccatronico d'automobili AFC del 2030.

² Le persone che hanno iniziato la formazione di meccatronico d'automobili AFC prima dell'entrata in vigore della modifica del ... la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

³ Le persone che, dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., iniziano una formazione abbreviata la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

⁴ I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per meccatronico d'automobili AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2031 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il **1° gennaio 2026**.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione

Martina Hirayama
Segretaria di Stato